

testo in vigore dal: 21-9-2004

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

e

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, recante: «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2003, n. 54, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, recante: «Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218»;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità»;

Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche al predetto

regolamento;

Considerato che il Ministero delle comunicazioni ha favorevolmente valutato l'estensione alla pesca costiera degli apparati radiotelefonici a chiamata selettiva digitale (DSC) di tipo semplificato classe «D» ed «E» di cui al decreto legislativo n. 269 del 2001;

Ritenuta l'opportunità di assimilare le unità asservite agli impianti di pesca a quelle adibite alla pesca costiera;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 9108 del 17 maggio 2004;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, dopo la parola «locale,» sono inserite le seguenti: «nonche' alle navi e galleggianti di 5^a categoria destinati stabilmente al servizio di impianti di pesca,».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655 recante: «Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1994, n. 280, cosi' recita:

«2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emana apposito regolamento contenente le norme di sicurezza da applicarsi alle unita' che operano nei limiti di cui al comma 1».

- Il decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218 recante: «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2002, n. 231.

- Il decreto ministeriale 25 febbraio 2003 n. 54 recante: «Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.

- Il decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'» e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156.

- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 218/2002, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1 (Oggetto del regolamento). - 1. Il presente regolamento disciplina le norme di sicurezza da applicarsi alle navi che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e locale, nonché alle navi e galleggianti di 5ª categoria destinati stabilmente al servizio di impianti da pesca, così come definite dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639, modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, citato in premessa, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica tale normativa».

testo in vigore dal: 21-9-2004

Art. 2.

1. Nell'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Alle navi ed ai galleggianti di 5^a categoria, destinati stabilmente al servizio di impianti da pesca realizzati all'interno di lagune, nelle foci dei fiumi o nelle rade, il presente regolamento si applica con le limitazioni di cui al comma 1, a prescindere dalla stazza.».

Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 218/2002, come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:

«Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. Alle navi a vela non provviste di motore, con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati, alle navi a remi di lunghezza non superiore a 10 metri ed alle navi munite di motore, di stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, il presente regolamento si applica limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, comma 2, 21, comma 1, limitatamente alle lettere «d», «e», «g» ed «h», e all'art. 27.

2. Le navi di cui al precedente comma possono essere abilitate ad esercitare la pesca entro le 3 miglia dalla costa. Tale limitazione deve essere annotata sulla licenza di navigazione.

2.-bis. Alle navi ed ai galleggianti, di 5^a categoria, destinati stabilmente al servizio di impianti da pesca realizzati all'interno di lagune, nelle foci dei fiumi o nelle rade, il presente regolamento si applica con le limitazioni di cui al comma 1, a prescindere dalla stazza.

testo in vigore dal: 21-9-2004

Art. 3.

1. L'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' sostituito dal seguente:

«7. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione al solo mare Adriatico, cosi' come individuato dall'Organizzazione Idrografica Internazionale di Monaco nella linea congiungente Capo Santa Maria di Leuca (39°47'40" N - 018°22'05" E) con Lumi i Butrintit (39°45'10" N - 019°59' E), sulle coste albanesi, devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo. L'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, puo' inoltre esentare le unita' esistenti dall'obbligo di essere dotate di un battello di emergenza qualora, in relazione alle caratteristiche costruttive dell'unita', l'installazione di tale battello appaia non necessaria o non ragionevole.».

Note all'art. 3:

- Il testo dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 218/2002, modificato dall'art. 3 del regolamento qui pubblicato, cosi' recita:

«Art. 11 (Mezzi di salvataggio collettivi delle navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata) - 1. Le navi devono essere dotate di imbarcazioni ovvero di zattere di

salvataggio di capacita' totale sufficiente ad accogliere almeno il 200% del numero totale delle persone presenti a bordo. Di tali imbarcazioni ovvero zattere, un numero sufficiente ad accogliere almeno tutte le persone a bordo deve poter essere messo a mare da un lato o dall'altro della nave. I mezzi collettivi di salvataggio, anziche' essere di tipo approvato, possono rispondere ai requisiti contenuti nelle regole da VII/17 a VII/22 del protocollo di Torremolinos. Inoltre, le zattere di salvataggio, in alternativa, possono essere approvate dall'Amministrazione in ottemperanza a quanto consentito dalla nota 6 della tabella allegata all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione della navigazione entro 20 miglia dalla costa devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo.

2. Le zattere di salvataggio devono essere sistemate in modo da poter essere prontamente utilizzate in caso di emergenza e permettere che la zattera galleggi liberamente dalla sua posizione di stivaggio, si gonfi e si allontani dalla nave nel caso che questa stia affondando. Se sono utilizzate cinghie di ritenuta, queste devono essere munite di un dispositivo automatico di sganciamento idrostatico.

3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, quando non siano dotate di almeno una imbarcazione di salvataggio a motore, devono essere dotate di un battello di emergenza. Il battello di emergenza, anziche' essere di tipo approvato, puo' rispondere ai requisiti contenuti nella regola VII/23 del protocollo di Torremolinos.

4. Le imbarcazioni di salvataggio devono essere dotate di dispositivi di ammaino ad esse esclusivamente destinati. Tali dispositivi, quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio e' uguale o superiore a 2 metri, devono essere di tipo approvato. In alternativa, possono rispondere ai requisiti contenuti nella regola VII/32 del protocollo di Torremolinos. Quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio e' inferiore a 2 metri, i dispositivi di ammaino, anziche' di tipo approvato, possono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico.

5. I battelli di emergenza, quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio e' uguale o superiore a 2 metri, devono essere dotati di dispositivi di ammaino di tipo approvato ovvero di dispositivi di ammaino conformi all'art. VII/32 del protocollo di Torremolinos. Quando la distanza tra il ponte d'imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio e' inferiore a 2 metri, i dispositivi di ammaino devono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico.

6. La rispondenza alle prescrizioni tecniche del protocollo di Torremolinos delle imbarcazioni di salvataggio, dei battelli di emergenza e dei relativi dispositivi di ammaino dei predetti mezzi collettivi di salvataggio e' attestata con decreto di approvazione dell'Amministrazione rilasciata secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, sentito un organismo notificato che effettuera' le verifiche richieste dall'Amministrazione.

7. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione al solo mare Adriatico, cosi' come individuato dalla Organizzazione Idrografica Internazionale di Monaco nella linea congiungente Capo Santa Maria di Leuca (39°47'40" N - 018°22' 05" E) con Lumi i Butrintit (39°45'10" N - 019°59' E), sulle coste albanesi, devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacita' sufficiente per tutte le persone a bordo. L'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, puo' inoltre esentare le unita' esistenti dall'obbligo di essere dotate di un battello di emergenza qualora, in relazione alle caratteristiche costruttive dell'unita', l'installazione di tale battello appaia non necessaria o non ragionevole.».

testo in vigore dal: 21-9-2004

Art. 4.

1. L'articolo 14, comma 3, del decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' sostituito

dal seguente:

«3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri devono essere dotate di due salvagente anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di due salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.».

Note all'art. 4:

- Il testo dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 218/2002, modificato dall'art. 4 del regolamento qui pubblicato, così recita:

«Art. 14. (Salvagente anulari) - 1. Le navi di lunghezza inferiore a 10 metri, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa, devono essere dotate di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.

2. Le navi di lunghezza inferiore a 24 metri ma uguali o superiori a 10 metri devono essere dotate di un salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di un salvagente anulare dotato di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.

3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri devono essere dotate di due salvagente anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di due salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola galleggiante lunga almeno 3 metri.».

testo in vigore dal: 21-9-2004

Art. 5.

1. L'articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' sostituito dal seguente:

«1. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda inferiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:

- a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
- b) un EPIRB satellitare (406 Mhz).».

2. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:

- a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
- b) un EPIRB satellitare (406 Mhz);
- c) stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, se effettuano navigazione oltre 20 miglia dalla costa.

3. Gli apparati previsti dai commi precedenti devono essere di tipo idoneo secondo la normativa vigente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le unita' da pesca che effettuano navigazione oltre tre miglia dalla costa devono essere dotate degli apparati radio prescritti al capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, in relazione al tipo di navigazione effettuata nelle diverse aree di mare individuate da tale capitolo. In alternativa:

- a) le unita' da pesca che effettuano navigazione nell'area di mare A1, come individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, devono essere dotate di un

apparato radio VHF in grado di trasmettere e ricevere:

«1) in DSC "classe D" sulla frequenza di 156,525 MHz (canale 70). Deve essere possibile avviare la trasmissione dell'allarme di soccorso sul canale 70 dalla posizione dalla quale la nave viene normalmente comandata;»;

«2) in radiotelefonia sulle frequenze di 156,300 MHz (canale 6), 156,650 MHz (canale 13) e 156,800 MHz (canale 16);»;

b) le unità da pesca che effettuano navigazione nell'area di mare A2, come individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, devono essere dotate, in aggiunta agli apparati di cui alla lettera a), almeno di una installazione radio in MF in grado di trasmettere e ricevere, ai fini del soccorso e della sicurezza, sulle frequenze 2187.5 kHz impiegando il DSC «classe E» e 2182 kHz impiegando la radiotelefonia. La nave deve, inoltre, essere in grado di trasmettere e ricevere radiocomunicazioni di carattere generale impiegando la radiotelefonia almeno sulle frequenze di lavoro nelle bande comprese fra 1605 kHz e 4000 kHz;

c) le unità da pesca alle quali si applicano le lettere a) e b), qualora abilitate alla navigazione oltre sei miglia dalla costa, devono essere dotate anche di un EPIRB 406 Mhz.

5. Le unità da pesca esistenti di cui alla presente Sezione possono essere dotate, in relazione all'area di navigazione in cui

operano, delle dotazioni elencate al comma 4, anche prima della data del 1° gennaio 2005.

6. Le aree di mare A1 ed A2 indicate nel comma 4, lettere a) e b), devono essere specificate nel certificato delle annotazioni di sicurezza.

7. Gli apparati previsti dai precedenti commi del presente articolo devono essere di tipo approvato ovvero di tipo conforme alla direttiva CE 1999/05, attuata con decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

8. Le navi dotate di apparato «blue box» in grado di inviare i messaggi di allarme tramite INMARSAT, previo parere favorevole del Ministero delle comunicazioni, possono essere esentate dall'obbligo di avere in dotazione l'EPIRB 406 Mhz.

9. Le norme tecniche per l'installazione a bordo degli apparati radioelettrici sono stabilite dal Ministero delle comunicazioni.

10. Il presente articolo si applica alle navi esistenti, abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, a decorrere dal 1° gennaio 2005.».

testo in vigore dal: 21-9-2004

Art. 6.

1. Nell'articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Il decreto 22 giugno 1982, limitatamente all'articolo 22, continua ad essere applicato alle sole navi esistenti abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa fino al 31 dicembre 2004».

Note all'art. 6:

- Il testo dell'art. 30 del decreto ministeriale n. 218/2002, come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:

«Art. 30 (Norme abrogate) - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982 e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, entrambi citati in premessa.

2. I decreti di cui al comma 1, continuano ad essere applicati, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, fino al 31 dicembre 2003.

2.-bis. Il decreto 22 giugno 1982, limitatamente all'art. 22, continua ad essere applicato alle sole navi esistenti abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro 20 miglia dalla costa fino al 31 dicembre 2004.».

testo in vigore dal: 21-9-2004

Art. 7.

2. L'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti 5 agosto 2002, n. 218, e' sostituito dal seguente:

«Allegato 1

(previsto dall'articolo 4)

EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI DI «TIPO APPROVATO»

I seguenti equipaggiamenti marittimi devono essere di tipo

approvato:

1. battelli di emergenza;
2. boette fumogene per salvagente anulari;
3. boette luminose ad accensione automatica alimentate a pile elettriche per salvagente anulari;
4. bussole magnetiche;
5. cinture di salvataggio;
6. dotazioni radioelettriche di cui al comma 4 dell'articolo 28;
7. estintori di incendio portatili;
8. ganci idrostatici;
9. imbarcazioni di salvataggio;
10. indumenti per la protezione termica;
11. luci per cinture di salvataggio;
12. razzi a paracadute a luce rossa;
13. salvagente anulari;

14. segnali a mano a luce rossa;
15. tute d'immersione;
16. zattere di salvataggio gonfiabili;
17. zattere di salvataggio rigide.».

testo in vigore dal: 21-9-2004

Art. 8.

1. Le unita' da pesca esistenti e destinate alla demolizione entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere assoggettate, in materia di dotazioni radioelettriche, alle disposizioni applicabili a tale data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 luglio 2004

Il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Lunardi

Il Ministro delle politiche

agricole e forestali

Alemanno

Il Ministro

delle comunicazioni

Gasparri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2004

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del

territorio, registro n. 7, foglio n. 314